



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Terza Civile

Il Giudice dott. Luca Martinat,

preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022);

preso atto, quindi, delle "note scritte" sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;

preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenzi processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (*id est*: lettura della sentenza alla presenza delle parti);

Pronuncia la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE TERZA CIVILE

In persona del Giudice Unico **dott. Luca Martinat**

nella causa di cui al **RG n. 1841/2025**

promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rizzi;

attrice

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Romoli ed Eliana Bernardini;

convenuta

avente ad oggetto: contratto di subappalto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.

SENTENZA

- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui *Parte_1* ha citato in giudizio *Controparte_1* in opposizione al decreto ingiuntivo n. 271/2025 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di €170.000,00, oltre interessi moratori e spese di lite, dovuti in forza della scrittura privata stipulata dalle parti in data 01.03.2024. Tale accordo aveva ad oggetto la corresponsione di detta somma a titolo di risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati dall'opponente con contratto di subappalto, contratto che era stato stipulato dalle parti in data 05.09.2023. In particolare, *Parte_1* ha rilevato: 1) in via preliminare l'esistenza di una clausola arbitrale presente nel contratto di subappalto, sottoscritta da entrambe le parti e dotata di piena validità ed efficacia nel rapporto tra le parti; 2) la violazione da parte della convenuta della pattuizione contrattuale sulla devoluzione della lite al collegio arbitrale, avendo la medesima agito innanzi alla giurisdizione ordinaria tramite il ricorso per decreto ingiuntivo; 3) nel merito, l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, difettando l'esigibilità della somma, in quanto la scrittura privata del 01.03.2024 non prevedeva il pagamento immediato della somma ma vincolava *Controparte_1* ad operare una decurtazione dai SAL successivi in tre tranches, ciò a dimostrazione della non

debenza della somma ingiunta; 4) il comportamento contrario a buona fede di [...]

Controparte_1 sotto diversi profili, in particolare laddove ha imposto all'odierna opponente un adempimento non previsto nell'accordo, che ha aggravato ingiustificatamente la sua posizione; 5) stante quanto sopra rilevato, la non debenza degli interessi ex d.lgs. 231/2002, attesa l'inesigibilità del credito azionato. Sulla base delle premesse su richiamate, l'opponente ha chiesto, in primis, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, o in ogni caso di revocarlo, e pronunciare l'improcedibilità della domanda, devolvendo poi il merito della controversia all'arbitro nominato dalle parti; ha chiesto, altresì, la condanna di *Controparte_1* al pagamento della somma di euro 374.767,31 quale corrispettivo dei lavori svolti e non pagati, oltre agli ulteriori danni derivanti dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui [...]

Controparte_1 ha sostenuto che: 1) il credito azionato con il decreto ingiuntivo non si fonda sul contratto originario ma sulla scrittura privata del 1 marzo 2024 la quale disciplina un nuovo accordo, sostitutivo del precedente e costituisce, pertanto, novazione del precedente titolo contrattuale; 2) nel merito, la ricostruzione dell'opponente si basa sull'erroneo presupposto secondo cui la somma di euro 170.000,00 non sarebbe immediatamente esigibile e che, in ogni caso, l'inadempimento sarebbe imputabile alla stessa *Parte_1* tale circostanza è smentita dalla scrittura privata sottoscritta in data 1.03.2024, che stabilisce chiaramente che, in caso di ritardo superiore a 7 giorni rispetto al cronoprogramma, [...]

Controparte_1 ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente immediata esigibilità dell'importo di euro 170.000,00; dunque, in caso di inadempimento, la risoluzione opera di diritto, senza necessità di ulteriori formalità, ne consegue che la somma di € 170.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposta entro 3 giorni dalla risoluzione; 4) risultando provato il ritardo nell'esecuzione della prestazione, *Controparte_1* ha legittimamente esercitato la risoluzione del contratto, con conseguente diritto a pretendere l'immediato pagamento dell'importo risarcitorio;

- considerato che, nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è stata proposta istanza di sospensione urgente della provvisoria esecutività del decreto da parte di Parte 1 accolta dal Tribunale con provvedimento del 23 febbraio 2025;
- con ordinanza del 06.06.2025, il Tribunale non avendo le parti formulato istanze istruttorie, ha assegnato il termine del 16.09.2025 per il deposito delle note scritte a precisazione delle conclusioni sostitutive della trattazione orale ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.;

RITENUTO

- che l'eccezione fondata sulla clausola arbitrale sia fondata;
- nell'art. 42.2 del contratto di subappalto stipulato in data 05.09.2023, infatti, le parti hanno specificatamente previsto che: *"Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di tentativo di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, in base al Regolamento di mediazione di ADR Center (...)";* all'art. 42.3 si legge, altresì, che: *"Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico secondo il Regolamento di ADR Center, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, consultabile all'indirizzo www.adrcenter.it il cui testo attualmente in vigore è noto alle parti. Tale procedura è un arbitrato rituale secondo diritto con sede in Roma. La decisione sarà definitiva e vincolante per le parti".* Come si evince dal tenore testuale delle clausole in questione, le parti hanno previsto che le proprie controversie fossero risolte mediante tentativo di conciliazione ai sensi del d. lgs n. 28/2010 e, qualora il tentativo di conciliazione fosse fallito, sarebbero dovute ricorrere all'arbitrato rituale, sicché la clausola prevista all'art. 42.3 del contratto di subappalto, sottoscritto con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. da parte di entrambe, aveva espressamente previsto la competenza arbitrale per ogni controversia derivante dal contratto;
- parte convenuta ha violato la suddetta pattuizione contrattuale quando ha agito in sede monitoria;
- non è condivisibile la tesi della convenuta, secondo cui il contratto del 5.9.2023 non regolerebbe più il rapporto a seguito della stipula della scrittura privata del 1.03.2024 la quale avrebbe avuto, pertanto, effetto novativo delle precedenti obbligazioni. Questo giudice ritiene che la pattuizione del 01.03.2024 sia da qualificarsi come mero

addendum contrattuale, non avente efficacia novativa, e di conseguenza non sostituisce il titolo contrattuale e non consente di escludere l'applicabilità *inter partes* della clausola arbitrale.

Tale assunto viene avvalorato da plurime argomentazioni. In primo luogo, occorre considerare l'unicità del rapporto contrattuale, il quale non può essere scisso in base al tipo di interesse di volta in volta fatto valere, ma vada piuttosto considerato in modo globale e unitario.

Volendo esaminare più nel dettaglio la scrittura privata successiva rispetto al contratto di subappalto, risulta che la stessa sia stata stipulata in applicazione dell'art. 42.2 del contratto, laddove, in caso di controversia, impone prima dell'esperimento dell'arbitrato, la conciliazione tra le parti. Le parti, infatti, con la transazione del 01.03.2024, hanno voluto risolvere una controversia insorta a seguito del ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte di *Parte_1* per il resto continuando a regolare il rapporto secondo l'originario contratto, ad esempio quanto alla disciplina delle opere appaltate. Sicché, pur non essendovi traccia della clausola arbitrale nella successiva pattuizione, la stessa deve comunque ritenersi valida ed efficace, proprio alla luce della considerazione unitaria del rapporto contrattuale. In tal senso, il patto aggiuntivo non può avere rilevanza autonoma, ma solo accessoria rispetto al contratto di subappalto del 5.9.2024.

In secondo luogo, la scrittura privata del 1.03.2023, costituisce una transazione meramente modificativa e non novativa del precedente contratto.

Sul punto occorre precisare che, perché una transazione possa essere qualificata come novativa, è necessario che sussistano due specifici requisiti: il requisito oggettivo consistente nelle concessioni reciproche tra le parti che devono determinare una sostituzione totale del rapporto precedente, creando una situazione di incompatibilità tra il vecchio e il nuovo accordo; inoltre è fondamentale una chiara e inequivoca manifestazione della volontà delle parti di estinguere il rapporto originario e instaurarne uno nuovo (requisito soggettivo). In mancanza di tale volontà chiara e espressa, l'accordo transattivo non può essere considerato novativo.

Sul punto la giurisprudenza è compatta nel ritenere la duplice natura della transazione, avendo affermato che: *"La transazione può, in effetti, atteggiarsi come*

atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti (transazione semplice) ma senza elisione del collegamento con l'originario rapporto". (Cass. n. 17869 del 2021).

Come sostenuto in più arresti, anche molto recenti, della giurisprudenza, la transazione è novativa sia nel caso in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto le stesse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche, sia nel caso in cui sussista una situazione oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre la controversia, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se, al contrario, le stesse, come assume la società opponente, si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti ma senza elidere il collegamento con il precedente contratto (il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. n. 11692 del 2016, Cass. n. 21371 del 2020; da ultimo sul punto, Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 5565/2025).

- Applicando le coordinate giurisprudenziali indicate, si ritiene che nel caso di specie non si abbia, dunque, transazione novativa, posto che le parti non hanno palesato alcun intento di instaurare un nuovo rapporto e di estinguere quello originario ma, al contrario, dal tenore letterale dell'accordo del 1.03.2024 risulta che abbiano fatto ad esso espresso riferimento. Nell'epigrafe dell'accordo si legge infatti il richiamo al contratto del 5.9.2023, e in particolare alla lett. b) delle premesse l'oggetto della scrittura privata viene circoscritto facendo espresso riferimento al ritardo nella esecuzione delle opere per cui è insorta la controversia, unica circostanza a cui le parti hanno voluto dare soluzione con tale scrittura privata; non risulta per il resto alcuna

clausola in cui si preveda espressamente di estinguere il contratto originario, né una volontà incompatibile con il tenore letterale del contratto del 5.9.2023 che possa far ritenere che si tratti una transazione novativa. In sostanza, pur essendovi un *aliquid novi*, seppur parziale in quanto circoscritto ad un aspetto ben preciso del rapporto, difetta radicalmente *l'animus novandi* con riferimento alla volontà inequivoca ed espressa di estinguere il contratto del 5.9.2023.

Ad ulteriore riprova della correttezza della ricostruzione sopra operata va infine osservato come la stessa clausola arbitrale fosse stata pattuita in relazione ad "*Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto*", e nel concetto di controversia collegata al contratto può indubbiamente agevolmente essere ricondotto un *addendum* che è intervenuto a disciplinare nel corso del rapporto un singolo aspetto, senza per il resto modificare la restante parte del contratto.

- che, pertanto, alla stregua delle suddette evidenze, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere l'intera controversia (compresa la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente) devoluta ad arbitri ai sensi del disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza e non più di merito stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale (rituale od irritale), avendo il secondo inciso di detta norma "*trasformato la questione della sussistenza della competenza arbitrale da questione di merito afferente alla proponibilità della domanda e non di competenza in senso tecnico, qual era secondo il diritto vivente sancito dalle Sezioni Unite, in una vera e propria questione di competenza in senso tecnico, sia pure con riferimento alla sola decisione di essa da parte del Giudice ordinario, tanto nel senso dell'affermazione che nel senso della negazione della competenza arbitrale*" (Cass., Sez. III, 29/08/2008, n. 21926), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, quindi, la suddetta incompetenza deve essere dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza contenente altresì l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo, sia per il dato letterale di cui all'art. 819 *ter* c.p.c. in quanto contestualmente alla declaratoria di incompetenza a favore dell'arbitro deve pure procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice incompetente, incumbente che non può che essere eseguito con sentenza;

- che, infatti, giurisprudenza ormai prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice/arbitro competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584);
- che, pertanto, alla declaratoria di incompetenza segue necessariamente la revoca del decreto opposto per nullità derivante dalla pronuncia di un Giudice incompetente, decreto che non può quindi rimanere in vita a seguito della traslazione del procedimento avanti all'arbitro;
- che, quindi, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza;
- che, infatti, la Cassazione, in una fattispecie successiva alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 (secondo cui per la declaratoria di incompetenza si provvede con ordinanza), in motivazione ha affermato testualmente quanto segue: "*Il primo motivo - con il quale si deduce la violazione dell'art. 279 cod. proc. civ., giacché il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anziché con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 - è infondato; infatti, la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il*

giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Cassazione civile, sez. I, 26/01/2016, n. 1372; Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2015, n. 10563; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09 in "Altalex" on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com);

- *che in conseguenza della declaratoria di incompetenza deve quindi essere fissato un termine per la riassunzione della causa avanti all'arbitro alla luce di una sentenza della Corte costituzionale secondo cui "è costituzionalmente illegittimo l'art. 819 ter comma 2 c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. Infatti, se il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse. Una di queste misure è sicuramente quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti, la cui necessità ai sensi dell'art. 24 cost. sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra g.o. e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. Ed invece la norma censurata, non consentendo l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., impedisce che la causa possa proseguire davanti all'arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda" (Corte costituzionale, 19/07/2013, n. 223);*
- *che le spese di lite, stante l'accoglimento in rito dell'opposizione proposta da [Parte_1](#) seguano le regole della soccombenza;*
- *che, infatti, nonostante la giurisprudenza più recente sia unanime nel riconoscere il diritto del creditore a promuovere la domanda monitoria pur in presenza di una convenzione di arbitrato e pur avendo pertanto la parte convenuta esercitato una sua*

legittima facoltà giuridica nel presentare il ricorso per decreto ingiuntivo (non potendo l'arbitro emettere un simile provvedimento), non può nel caso di specie procedersi alla compensazione delle spese, avendo la convenuta in sede di opposizione contestato la fondatezza dell'eccezione di arbitrato formulata da parte opponente, con conseguente soccombenza sul punto; ritiene dunque il Tribunale che non sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese, infine, sono liquidate in base ai valori minimi dei parametri di riferimento stante la modesta attività processuale svolta, nulla peraltro essendo liquidato per la fase decisoria in quanto non espletata dall'opponente (scaglione sino ad € 260.000,00):

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
nel contraddittorio delle parti,
visti gli artt. 127 *ter*, 281 *sexies*, 806 e sg. e 819 *ter* c.p.c.:

Dichiara che la presente controversia è devoluta alla competenza arbitrale e per l'effetto

Revoca il decreto ingiuntivo opposto che dichiara nullo;

Assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione avanti all'Arbitro.

Condanna *Controparte_1* alla rifusione delle spese di lite a favore di [...]

Pt_1 spese che liquida in € 4.925,00 per compenso oltre contributo unificato e marca, ed oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.

Così deciso in Torino il 18.09.2025.

Il Giudice

Luca Martinat

Minuta redatta dalla dott.ssa Claudia Piras, Mot